CIRCOLARE N. 35

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIV

Prot. N. 0087292
Rif. Prot. Entrata Nr. 0083031
Allegati:3

Roma, 18 LUG. 2003

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO
PRESSO LE AMMINISTRAZIONI
CENTRALIDELLO STATO
LORO SEDI

Agli UFFICI CENTRALI DI RAGIONERIA
PRESSO LE AMMINISTRAZIONI
AUTONOME
LORO SEDI

All' UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA
PRESSO IL MAGISTRATO PER IL PO
43100 PARMA

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Termine di conservazione dei rendiconti dei funzionari delegati - Scarto atti d'archivio.

Il Segretariato Generale della Corte dei Conti con nota n. 06534 del 24 giugno 2003, in accoglimento di analoga proposta avanzata dallo scrivente, ha reso noto il proprio favorevole orientamento circa la possibilità di limitare a cinque anni il termine di custodia dei rendiconti dei funzionari delegati decorrente dalla data di emissione del certificato informatico di discarico contabile da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali,

Per immediata conseguenza, si dispone di dare corso allo scarto d'archivio degli atti d'ufficio che rispettano i requisiti di cui in premessa giacenti presso codesti Uffici, avendo cura di escludere le rendicontazioni inerenti al controllo sulla gestione, incluse nel programmi annuali di verifica stabiliti dalla Corte dei Conti, per le quali tale termine non trova pari applicazione.

Ad ogni buon conto, si allega copia della corrispondenza intercorsa con la Corte dei Conti.

Si confida nel puntuale assolvimento dei compiti assegnati.

Il Ragioniere Generale dello Stato

LM

Corte dei Conti
SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 24 GIU. 2003

Prot. SG/P/03 06534

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ufficio XIV

OGGETTO: Scarto atti d'archivio – Rendiconti dei funzionari delegati anni precedenti

Con riferimento alla nota n. 52731 in data 30 aprile 2003 concernente l'oggetto si comunica che la tematica sollevata ha già formato materia di pronuncia in sede sia di Sezione del controllo sia, quale questione di massima, in sede di Sezioni Riunite di questo Istituto.

L'univoco orientamento emerso appare coerente con quanto richiesto da codesto Dipartimento in merito alla conservazione quinquennale dei rendiconti dei funzionari delegati, fatti salvi quelli attinenti ad attività di controllo sulla gestione, incluse nei programmi annuali di controllo stabiliti dalla Corte dei conti, per i quali, ovviamente, tale termine quinquennale non può trovare applicazione.

Rimangono immutate, in quanto distintamente finalizzate all'accertamento della tempestività e della regolarità del rendimento di conto, le procedure di cui all'art. 9, comma 8, del D.P.R. n. 367 del 1994.

In allegato si trasmettono le note nn. 863/01 e 845/03, rispettivamente in data 24 maggio 2001 e 5 giugno 2003, con le quali il Presidente della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato esprime considerazioni favorevoli all'accoglimento della richiesta de qua.

IL SEGRETARIO GENERALE

CORTE DEI CONTI - CENTRO FOTOLITOGRAFICO - VIA V. TALLI, 141 - ROMA

MOD. 2

Corte dei Conti

Sezione Centrale di controllo sulla gestione
delle amministrazioni dello Stato
Il Presidente

Prot. n. 845/03

Roma, 5 GIU. 2003

Al Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti

e p. c. Al Presidente coordinatore delle Sezioni regionali

e p.c. Al Segretario Generale
Loro sedi

Oggetto: Scarto atti d'archivio. Rendiconti funzionari delegati.

La tematica relativa all'oggetto è stata già, com'è noto, esaminata in passato e ha dato luogo ad alcuni deliberati – in sede collegiale o monocratica – che, per celerità di consultazione, si allegano qui in copia.

In coerenza con le posizioni già espresse e con i dettati della L. n. 20 del 1994 si ritiene pertanto ragionevole e condivisibile la posizione espressa, con l'allegata nota n. 52731/03, della Ragioneria Generale dello Stato relativa alla conservazione quinquennale dei rendiconti dei funzionari delegati.

Tale termine quinquennale non può, ovviamente, trovare applicazione per i rendiconti inclusi nei programmi di controllo sulla gestione adottati nelle competenti sede della Corte.

Immutato poi resta tutto quanto attiene al procedimento di "resa del conto" ed al conseguente obbligo di trasmissione dei c.d. "frontespizi" (mod. 27 C.G.) secondo quanto disposto con l'allegata nota n. 863/01.

SEZIONE CENTRALE CONTROLLO
DI LEGITTIMITA'
Segreteria
☆ - 6 GIU. 2003 ☆
Prot. n. 118
Data Ricev.

Il Presidente
(dott. Tullio Lazzaro)

RIF.PROT.708 e 863/2003
PC2
funzdeleg 3 6 03

CORTE DEI CONTI - CENTRO FOTOCOPIE - VIA V. TALLI, 141 - ROMA

MOD. 2

Corte dei Conti

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Il Presidente

Prot. n. 863/01

Roma, 24 MAG. 2001

A tutti i Ministeri
- Gabinetto
- Direzione AA.GG.

A tutti gli Uffici centrali di bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

e p. c. Alla Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: Controllo successivo della Corte dei conti sulle gestioni delle Amministrazioni centrali dello Stato. Rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati.

Come noto, questa Sezione centrale, ai sensi della legge 14 maggio 1994, n. 20 e del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Delibera n. 14/2000, pubblicato sulla G.U. 6 luglio 2000, n. 156), è competente a svolgere i controlli successivi sulle gestioni delle Amministrazioni in indirizzo in base a programmi annuali di controllo, comunicati ai Presidenti della Camera e del Senato ed alle singole Amministrazioni sottoposte a controllo.

In particolare con riferimento al controllo sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati si ritiene necessario, a fronte di incertezze e comportamenti difformi tra i vari uffici centrali di bilancio e di ragioneria anche di recente rilevati, fornire alcune precisazioni in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Si richiamano sulla materia le deliberazioni della Sezione del controllo n. 20 del 1997 e delle Sezioni riunite di questa Corte n. 59 del 1997 che, individuando una netta distinzione tra resa dei conti da parte dei funzionari delegati e controllo sui rendiconti,

CORTE DEI CONTI - CENTRO FOTOGRAFICO - VIA V. TALLI, 141 - ROMA

hanno precisato che il controllo della Corte sui rendiconti rientra nell'ambito del controllo successivo sulle gestioni di cui alla citata legge n. 20 del 1994.

Pertanto il controllo sui rendiconti viene effettuato dalla Corte nell'ambito del controllo sulle gestioni individuate dalla Corte stessa nel proprio programma annuale. Conseguentemente non dovranno essere trasmessi alla scrivente Sezione tutti indistintamente i rendiconti dei funzionari delegati, come avveniva in passato, ma soltanto quelli attinenti alle gestioni da controllare. Ciò avverrà su richiesta del magistrato istruttore nominato dalla Sezione per le specifiche indagini programmate.

Diversamente deve dirsi per il procedimento della "resa del conto" nei termini previsti e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 8 del citato D.P.R. n. 367 del 1994. Infatti, per consentire la verifica della resa del conto da parte del magistrato addetto al monitoraggio ed eventualmente esperire la procedura prevista da detta disposizione, oltre che per acquisire le conoscenze necessarie ai fini della programmazione del controllo, è indispensabile: **a)** che vengano sempre e per tempo, trasmessi a questa Sezione centrale di controllo tutti i "frontespizi" (mod. 27 C.G.) dei funzionari delegati che operano al centro; **b)** che gli uffici centrali di bilancio segnalino l'inadempienza della resa del conto alla scrivente Sezione (circ. Ragioneria generale dello Stato – IGF n. 39/1995).

Quanto sopra, del resto, aveva già trovato indicazioni nella circolare n. 50 in data 1 luglio 1997, Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza trasmessa a tutti gli uffici di ragioneria.

Operativamente si conclude precisando:

- Tutti i modelli 27 C.G. relativi a rendiconti di funzionari delegati controllati dagli Uffici centrali di bilancio vanno sempre, e per tempo, trasmessi alla Corte dei conti-Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Nulla è innovato in ordine alla trasmissione fin qui seguita (cartacea o telematica). I modelli saranno indirizzati a: Corte dei conti, Sezione centrale del controllo sulla gestione, Roma, via Talli 141, cap. 00139.
- I rendiconti verranno invece trasmessi solo se riferiti ad indagini inserite nel programma annuale di controllo della Corte, a richiesta del magistrato istruttore.

Il Presidente
(dott. Tullio Lazzaro)

rendiconti 17/5/01
PCL